

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE, INFORMATICHE E MOTORIE

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – SEDE E USO DEI LOCALI	2
ART. 3 – FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO.....	2
TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E NORME DI FUNZIONAMENTO	4
ART. 4 – ORGANI E COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO.....	4
ART. 5 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	5
ART. 6 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	6
ART. 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	9
ART. 8 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO.....	10
ART. 9 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO	10
ART. 10 – SEZIONI DI DIPARTIMENTO	11
ART. 11 – STRUTTURE DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO.....	12
ART. 12 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DIDATTICA DI DIPARTIMENTO	12
ART. 13 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI	12
ART. 14 – GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ.....	14
ART. 15 – ALTRE STRUTTURE	14
ART. 16 – LABORATORI	14
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 18 – RINVII NORMATIVI	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie (istituito con D.R. n. 846 del 07.10.2022) in osservanza del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo, della restante normativa di Ateneo, della normativa vigente in materia nonché delle Linee Guida per la redazione del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti.
2. La denominazione del Dipartimento può essere integrata con la corrispondente denominazione in lingua inglese "*Department of Economics, Law, Cybersecurity, and Sports Sciences*" nonché con l'acronimo DiSEGIM.
3. Nel presente Regolamento il Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie sarà denominato, per brevità, anche "Dipartimento".

ART. 2 – SEDE E USO DEI LOCALI

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Nola (NA).
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle competenze, previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Salvo quanto previsto per i laboratori e per le specifiche strutture didattiche e di ricerca, il Direttore è responsabile dei locali del Dipartimento e della relativa gestione. Resta fermo che, qualora sopravvengano esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può disporre diversamente di una parte dei locali.

ART. 3 – FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento, in conformità all'art. 25 del vigente Statuto di Ateneo:
 - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo.
 - b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS), dei Master Universitari, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e degli altri corsi di formazione e, a seguito di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ne organizza e coordina l'attività

didattica anche congiuntamente ad altre strutture dell'Ateneo, eventualmente costituite a tale scopo. In particolare:

- 1) provvede, successivamente all'approvazione da parte degli Organi Collegiali, all'organizzazione e gestione dei CdS, affidandole, in tutto o in parte, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento;
- 2) propone, coadiuvato dai Consigli dei CdS, con parere della Scuola Interdipartimentale di riferimento, l'attivazione e la modifica dei CdS predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
- 3) propone, all'atto dell'istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento, la nomina del Coordinatore e dei componenti del Collegio dei Docenti;
- 4) propone, successivamente all'istituzione di Master e Corsi di formazione e perfezionamento anche *post lauream*, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento, la nomina del Direttore del corso e dei componenti del Collegio dei Docenti;
- 5) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) ha autonomia scientifica e didattica nel rispetto dello Statuto di Ateneo e delle normative vigenti;
- d) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
- e) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;
- f) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo e definisce i propri programmi di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica;
- g) redige il piano strategico di Dipartimento in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo;
- h) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e del relativo Regolamento di Ateneo;
- i) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
- j) formula proposte al Rettore, in materia di programmazione triennale di Ateneo relativa alla ricerca e alla didattica, anche con riferimento ai fabbisogni di personale del Dipartimento;
- k) elabora i programmi di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica;
- l) promuove le procedure per il miglioramento continuo della qualità della Didattica, della Ricerca e

- della Terza Missione/Impatto Sociale, nel rispetto delle Linee Guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni degli organi centrali di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità e in coerenza con il Manuale della Qualità di Ateneo;
- m) è sottoposto ad analisi e valutazione finalizzate a misurare l'efficienza amministrativa e gestionale nonché la coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Sviluppo di Ateneo. A tal fine, il Dipartimento fornisce i dati necessari all'analisi;
 - n) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- 2. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dei propri Regolamenti interni.
 - 3. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 4 – ORGANI E COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO

- 1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta, qualora istituita.
- 2. Presso il Dipartimento è, altresì, istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.
- 3. Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi di altri organismi quali il Gruppo di Assicurazione della Qualità, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, o altri Gruppi idonei a garantire i processi di monitoraggio e di valutazione del Dipartimento. Quest'ultimi, se istituiti, sono nominati con decreto del Direttore.
- 4. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, le Sezioni nonché i Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio, di cui agli artt. 10 e 16 del presente Regolamento.
- 5. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori, che vi hanno aderito

- posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
- b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
6. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dall'art. 26, comma 5, dello Statuto di Ateneo.

ART. 5 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica sulla base delle Linee Guida emanate dal Presidio della Qualità;
 - d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale, con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei CdS, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;
 - e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o ne delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
 - f) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, su sua delega, ne affida la nomina al Coordinatore del Consiglio dei CdS, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento, nel pieno rispetto della normativa generale e di Ateneo;
 - i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o affidati al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le specifiche previsioni dei bandi di ricerca;

- j) predispone, con il supporto del Segretario amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*;
- k) nei casi di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
- l) formula le richieste di spazi, finanziamenti e personale necessari per la realizzazione dei programmi di Ricerca, di Terza Missione/Impatto Sociale e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
- m) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione di eventuali fondi di ricerca;
- n) provvede alla richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, dispone il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dalla normativa vigente, fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
- o) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative richieste di anticipazione;
- p) designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un Vicedirettore, che è nominato con decreto rettorale. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il Vicedirettore resta in carica, a titolo provvisorio, per garantire l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Direttore;
- q) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 6 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, svolgendo altresì le funzioni amministrativo-gestionali connesse. Lo Statuto di Ateneo prevede quali componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca e ai CdS del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicedirettore, con le modalità stabilite nel successivo art. 7; in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, la convocazione è disposta dal Decano del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo e necessariamente per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con gli organi e le strutture dell'Ateneo:
 - a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso il sistema di autovalutazione ed il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
 - b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la Ricerca;
 - c) gestisce i fondi destinati alla Ricerca, alla Terza Missione/Impatto Sociale e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame Ciclico per i CdS di Dipartimento;
 - e) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei CdS e dei Corsi di specializzazione su impulso dei Coordinatori dei CdS, tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - f) propone, congiuntamente con almeno un altro Dipartimento, l'attivazione di una Scuola Interdipartimentale. Propone, altresì, l'afferenza ad una Scuola Interdipartimentale già esistente, alla quale affidare parte o tutti i propri CdS o il distacco da essa. Formula, infine, la proposta di afferenza a più Scuole Interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri CdS, qualora, il Dipartimento comprenda più aree disciplinari;
 - g) propone l'attivazione di Master di I e II livello, Corsi di alta formazione, Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, Corsi di formazione continua o ricorrente nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici regolamenti e delle Linee Guida di Ateneo;
 - h) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale, in funzione della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dei requisiti medesimi;
 - i) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di CdS, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento,

l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;

- j) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, per i CdS di propria pertinenza, il rispetto delle regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun CdS;
- k) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del *budget* di finanziamento per la didattica ad essa assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale nonché di Studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
- l) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
- m) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e dei Laboratori a cui si è fatto riferimento nell'art. 4 del presente regolamento; delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche tematiche;
- n) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che per oggetto o valore, non rientrano nell'ordinaria gestione ed autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;
- o) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;
- p) approva il budget di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;
- q) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati;
- r) approva la proposta del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica;
- s) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai CdS;
- t) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del Segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*. Siffatta relazione viene inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;
- u) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

- v) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per il Dipartimento e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

ART. 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. Il Consiglio è convocato, a mezzo e-mail, dal Direttore in tempo utile e, di regola, con cadenza almeno mensile, restando salva la possibilità di ulteriori sedute qualora emergano esigenze straordinarie o sopravvengano circostanze che ne rendano opportuna e urgente la convocazione. L'adunanza può svolgersi anche in modalità telematica, assicurando la certezza dei tempi di svolgimento e l'identificabilità dei soggetti aventi titolo alla partecipazione.
2. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, dove il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.
3. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dallo Statuto di Ateneo.
4. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
5. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione, entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.
6. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
7. Per l'adozione di delibere relative all'attivazione di valutazioni comparative, ovvero concernenti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 8 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento, qualora istituita, è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge attività istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Dipartimento. La sua istituzione è deliberata dal Consiglio su proposta del Direttore, all'inizio del suo mandato.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta, i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore.
4. La Giunta delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia espressamente delegato potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del *budget* di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.
5. Le adunanze della Giunta sono convocate dal Direttore, a mezzo e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, il termine può essere ridotto a un giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta della metà più uno dei componenti.
6. Ai fini della valida costituzione dell'organo deve essere assicurata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
7. Dei lavori della Giunta è redatto verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario amministrativo.

ART. 9 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. Al fine di garantire un'equilibrata proporzione tra i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo, le rappresentanze elettive in seno alla Giunta sono fissate in numero di sette: due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori ed una unità di personale tecnico amministrativo. In tale numero non si computano il Direttore, il Vicedirettore, i Coordinatori dei CdS e i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite.
2. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento elegge i propri rappresentanti in apposita assemblea convocata, con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del Dipartimento, dal Segretario amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui/colei che verrà votato/a dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.

3. I docenti e i ricercatori, in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, eleggono, nell'ambito delle rispettive componenti, i propri rappresentanti secondo le seguenti modalità. Il Direttore convoca, di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio, assemblee elettive, ristrette alle componenti da eleggere, indicando orari differiti per il personale di I, II fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale, via e-mail e mediante affissione all'Albo del Dipartimento, almeno dieci giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee, così costituite, eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti ricevuti, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane. In mancanza di eletti, il Direttore provvede all'indizione di nuova consultazione elettorale.
4. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti.
5. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

ART. 10 – SEZIONI DI DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni sono Unità Organizzative di ricerca del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.
2. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori interessati a farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare, a maggioranza assoluta, la proposta di istituire nuove ed ulteriori Sezioni, corredate da apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo, il Rettore, con proprio decreto, istituisce le Sezioni del Dipartimento. Le Sezioni, cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi, possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni professore o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.
3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica, didattica ed assistenziale delle Sezioni, nonché dell'attività amministrativa svolta su delega del Direttore, è affidata al Coordinatore di Sezione. Quest'ultimo, individuato tra i professori di I o di II fascia, è designato dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo della Sezione ed è nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.

ART. 11 – STRUTTURE DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei CdS.
2. Essi gestiscono e sono responsabili dei CdS loro assegnati, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.

ART. 12 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DIDATTICA DI DIPARTIMENTO

1. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento è svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento. La funzione di Segretario di Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale.
2. Il Segretario Amministrativo, in particolare:
 - a) supporta il Direttore e collabora con lo stesso nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e contabili;
 - b) coadiuva il Direttore nella predisposizione delle relazioni annuali sull'attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) cura lo svolgimento delle attività connesse ai servizi erogati dal Dipartimento, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi di Ateneo;
 - e) garantisce che le comunicazioni, le deliberazioni e la documentazione prodotta dagli organi collegiali siano regolarmente archiviate e, ove richiesto, trasmesse agli organi e alle strutture competenti di Ateneo.
3. L'attività didattica del Dipartimento è svolta con il contributo della Segreteria didattica del Dipartimento, che assicura un supporto tecnico-amministrativo all'organizzazione e alla gestione delle attività didattiche, operando in raccordo con le Strutture Didattiche del Dipartimento, con le Scuole Interdipartimentali e con le Segreterie Studenti.

ART. 13 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:

- a) un docente per ciascun CdS afferente al Dipartimento e, nel caso di CdS magistrale a ciclo unico, due docenti;
 - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai CdS afferenti alla struttura didattica, con rappresentanza diretta per ciascun CdS.
3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli dei CdS, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di CdS. Essi sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte formulate.
 4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo componenti della Commissione, su proposta del Direttore di Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.
 5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i CdS e il Consiglio di Dipartimento.
 6. La Commissione dura in carica per due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
 7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per CdS, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un Corso, fermo restando la presa d'atto dei lavori delle sottocommissioni da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.
 8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Il Presidio concorda con la CP-DS la data entro la quale deve essere trasmessa la bozza della Relazione annuale. Acquisiti i riscontri del Presidio, la CP-DS approva collegialmente la Relazione annuale. Il Presidente della CP-DS trasmette la Relazione annuale, entro il 31 dicembre, alle Scuole interdipartimentali di riferimento, al Direttore e ai Coordinatori dei CdS del Dipartimento, nonché al Segretario del Dipartimento per gli adempimenti di competenza. Contestualmente, il Presidente trasmette la Relazione annuale al Presidio affinché la stessa sia inoltrata, entro il medesimo termine, al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico.

ART. 14 – GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, come previsto nel vigente Manuale di Assicurazione della Qualità.
In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:
 - a) nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
 - b) nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca, e Terza missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale.
2. I membri del Gruppo vengono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento. È componente di diritto del Gruppo il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge, nel proprio ambito, il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 15 – ALTRE STRUTTURE

1. Il Dipartimento può istituire, con apposita delibera del Consiglio, Laboratori di Ricerca, Didattici o di Servizio, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo e autorizzazione da parte degli organi di governo. Tali Laboratori sono finalizzati a fornire un adeguato supporto alle attività di Ricerca e di Terza Missione/impatto Sociale, all'espletamento dei servizi conto terzi, alla Didattica e alle attività assistenziali.

ART. 16 – LABORATORI

1. Su delibera del Consiglio, il Dipartimento, singolarmente o in maniera congiunta con uno o più Dipartimenti, può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo.
2. Ogni Laboratorio, nel rispetto della normativa specifica in materia, ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche scientifiche e tecniche di conduzione delle attività, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. In particolare, i Laboratori di Servizio sono precipuamente dedicati ad attività di interesse generale dei componenti di Dipartimento e/o ad attività in convenzione con Enti esterni.
3. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.
4. I Laboratori possono avere anche natura interdipartimentale.

5. Nell'ambito delle finalità del Dipartimento, ciascun Laboratorio può espletare attività anche diverse rispetto a quella principale (Ricerca, Didattica o Servizio) per la quale è stato istituito.
6. Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio deve fare riferimento anche allo specifico Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi.
7. Al fine di un adeguato funzionamento dei Laboratori, il Direttore del Dipartimento affida la loro gestione ai Responsabili scientifici e ai Responsabili tecnici: i Responsabili tecnici coordinano le attività e eventualmente il personale dei laboratori, sotto la supervisione dei Responsabili scientifici, da individuare tra il personale docente e ricercatore, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.
8. I Responsabili scientifici e i Responsabili tecnici dei Laboratori sono nominati dal Consiglio di Dipartimento.
9. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano, inoltre, il Direttore del Dipartimento nella custodia, nella manutenzione delle relative attrezzature e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
10. L'accesso al Laboratorio è consentito a: a) personale docente, ricercatori e personale a contratto; b) dottorandi, specializzandi, tirocinanti; c) studenti regolarmente iscritti; d) eventuali altri collaboratori dei docenti del Dipartimento. L'accesso al Laboratorio è subordinato a preventiva autorizzazione del Responsabile del Laboratorio, rilasciata previa verifica del rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
11. Il personale tecnico del Dipartimento può accedere per gli interventi relativi alla sicurezza, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti tecnici presenti, previa informativa al Responsabile del Laboratorio.
12. L'accesso al Laboratorio può tra l'altro prevedere il rilascio della necessaria autorizzazione previa compilazione di un apposito modulo firmato dal docente richiedente o, se del caso, dalla persona richiedente (utilizzatore) oltre che dal docente di riferimento con cui il richiedente collabora.
13. Per le attività didattiche la richiesta per gli studenti va fatta dal docente del Corso. Il modulo dovrà essere controfirmato per autorizzazione dal Responsabile del Laboratorio dove verrà svolta la Ricerca, l'attività Didattica o di Servizio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è, successivamente, sottoposto all'approvazione dal Senato Accademico, che delibera a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Dipartimento di
Scienze Economiche
Giuridiche Informatiche
e Motorie

2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta, che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 18 – RINVII NORMATIVI

1. Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari, applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti. In particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.